





I.S.I.S. "L. DA VINCI – G. R. CARLI - S. DE SANDRINELLI"

Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565 Sede di Via A. Diaz, 20 - 34124 Trieste Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322 e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it

Trieste, 29/08/2020

Circolare n. 481

Ai Docenti A personale A.T.A. e, p.c. Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico Al Direttore S.G.A. Al Medico Competente Dott.ssa Barbierato

Oggetto: Rischio di fragilità - INQUADRAMENTO NORMATIVO ED INDICAZIONI OPERATIVE

VISTA la Circ. Ministero della Salute n. 0014915-29/04/2020;

VISTO il PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020 e smi, Punto 12;

VISTO il DOCUMENTO TECNICO INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro ed alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

VISTO il PROTOCOLLO condiviso misure di contrasto Covid-19 del 24 aprile 2020;

VISTO il PROTOCOLLO sullo svolgimento degli ESAMI DI STATO 2019/2020;

VISTO il DPCM del 17.5.2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio;

SENTITO 1' RSPP e il RLS;

Nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la presente il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di <u>segnalare eventuali situazioni</u> di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici.

I lavoratori, informati, dovranno farsi parte attiva nel seguente modo:

- ✓ segnalando il loro stato al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare un periodo di allontanamento tramite certificato di malattia;
- ✓ inviando documentazione specialistica al Medico Competente (MC) dell'istituto esclusivamente via mail all'indirizzo medicocompetente@dcstrieste.it ed esclusivamente tramite il proprio indirizzo di posta @dcstrieste.it conferendo in tal modo al MC il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela. In caso di dubbio il MC si riserverà ulteriori approfondimenti.

Si consideri che la "fragilità" è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza, perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della vista preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il MC.

Si considerano soggetti "fragili" (art.26, comma 2 del DL. 17 marzo 2020 e art.3, comma 1, lett.b) DPCM 8 marzo 2020):

- ✓ i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (comma 3 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104), nonchè i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, sia assicurato un periodo di assenza dal servizio con copertura equiparata al ricovero ospedaliero (comma 1 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104);
- ✓ i lavoratori affetti, in maniera cronica acuta, da: malattie cardiovascolari scompensate, malattie respiratorie, malattie dismetaboliche (diabete mellito tipo I e II scompensato), malattie neurologiche psichiatriche (sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi), malattie autoimmuni sistemiche (artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia), malattie oncologiche (in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto)
- ✓ i soggetti che abbiano oltre ad una età maggiore di 55 anni almeno due delle seguenti condizioni (che definiremo provvisoriamente "fattori accessori"): sesso maschile, forte e/o inveterato fumatore, obeso.

Per coloro i quali risulteranno in tale condizione, occorrerà valutare particolari misure di tutela quali, per esempio, l'uso di mascherine FFP2, lo "smart working" (ove possibile), le turnazioni ed altro, oppure l'allontanamento dal posto di lavoro che dovrebbe costituire l'ultima scelta da adottarsi solo quando le misure di contrasto e contenimento, sia quelle già in essere che quelle eventualmente implementate per singolo lavoratore fragile, non riescono a garantire un'adeguata protezione.

Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta in allegato alla mail trasmessa e dopo eventuale visita medica straordinaria a richiesta del Lavoratore ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c., esaminerà le eventuali fragilità presenti valutando se lo stato di salute delineato rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti, dunque, di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della scuola o potrà esprimerà un giudizio di merito che potrà comportare anche una variazione provvisoria del Giudizio di Idoneità.

Il suindicato canale, finalizzato alla comunicazione con il Medico Competente, è concepito nel rispetto della normativa Privacy/GDPR.

Nell'invitare ad una lettura della normativa attinente all'oggetto, in parte richiamata in premessa, si evidenzia che il reintegro lavorativo di casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 potrà avvenire con le seguenti modalità (<u>C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile 2020</u> di cui si allega copia alla presente):

- ✓ nel caso in cui la sintomatologia sia da ascriversi a infezione da SARS-CoV-2 ed abbia determinato "ricovero ospedaliero", previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento e valutazione da parte del Medico Competente ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. E-ter D. Lgs 81/08;
- ✓ nel caso in cui la sintomatologia sia da ascriversi a infezione da SARS-CoV-2 ma non abbia determinato "ricovero ospedaliero", esclusivamente previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento (in questo caso il Legislatore non ritiene necessario la valutazione del Medico Competente).

Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica e delle relative indicazioni da parte delle competenti autorità.

La mail a cui inviare la richiesta e relativa certificazione medica è medicocompetente@dcstrieste.it Nell'oggetto dell'invio scriveranno **RISERVATO** e dovranno essere indicati gli elementi in calce evidenziati:

Nome, Cognome, Luogo e Data Nascita/Azienda di appartenenza/profilo professionale. Nel testo della mail:

-Alla c.a. del dott	,il/la sottoscritto/a,	, nato a, il	, residente a,	via, tel,
Azienda di appartenenza/profil	o professionale, tel. d	lel proprio medico	di base, ricevut	a l'informativa in
merito ai lavoratori cosiddetti	"fragili", trasmette 1	a seguente docun	nentazione medica	(riportare elenco
numerato della documentazione	e che si allega).			
Si allega alla presente copia de	l proprio documento d	i identità in corso	di validità.	
Data e firma.				

LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico Ariella Bertossi

In allegato:

- Leggi la circolare 29 aprile 2020 -Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.